

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 OTTOBRE 2009, N. 7/L**

**Nuovo regolamento di esecuzione della
L.R. 28 febbraio 1993, n. 3, e successive
modificazioni ed integrazioni¹**

Art. 1 (Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di esecuzione della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito LR 3/1993).

Art. 2 (Requisiti)

1. Possono mantenere l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe coloro che:

- a) svolgono in maniera abituale e prevalente attività casalinga ovvero svolgono in modo diretto all'interno del proprio nucleo familiare l'attività inerente all'organizzazione e all'andamento della vita familiare, la cura e l'educazione dei figli o comunque dei minori eventualmente presenti nel nucleo, la cura ed il sostegno dei membri della famiglia;

¹ In B.U. 20 ottobre 2009, n. 43.

b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-*bis* della LR 4/1992.

2. È consentita l'iscrizione alla Gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della L. 8 agosto 1995, n. 335, purché la persona interessata sia in possesso dei requisiti previsti dalle lettere e b) del comma 1. Per tali soggetti si prescinde dal requisito di cui alla lettera c) dell'art. 3-*bis* della LR 4/1992.

3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera a) nel caso in cui, successivamente all'iscrizione, la persona sia riconosciuta invalida anche con diritto all'indennità di accompagnamento o, in provincia di Bolzano, anche se sia riconosciuta non autosufficiente con inquadramento al primo livello assistenziale.

4. Qualora durante il periodo di iscrizione venga meno il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 3-*bis* della LR 4/1992, l'iscrizione è sospesa fino all'eventuale riacquisto della residenza in Regione. In tal caso il versamento nei termini della contribuzione relativa all'anno in cui viene meno la residenza anagrafica è computato per intero ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa e contributiva di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 della LR 3/1993.

5. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 3-*bis* della LR 4/1992 è valutata unicamente la residenza risultante dai registri anagrafici comunali. I periodi di iscrizione all'AIRE non sono computati né interrompono la maturazione dei tre anni di residenza previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 bis della LR 4/1992.

6. Il requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 3 bis della LR 4/1992 non è riferito ad assicurazioni volontarie di tipo privatistico.

7. Ai fini della verifica dei requisiti di cui alla lettera c) dell'articolo 3-*bis* della LR 4/1992, le Province Autonome di Trento e di Bolzano attivano un sistema di controlli incrociati con gli istituti assicurativi e previdenziali.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe è compatibile con attività lavorativa svolta, purché successivamente all'iscrizione, per non più di settantadue giornate per ogni anno solare. Il superamento di detti limiti comporta la sospensione per un anno del periodo assicurativo immediatamente successivo. Ai fini del computo delle settantadue giornate si considera giornata intera anche l'attività svolta per frazioni della giornata medesima. Si considerano altresì anche i giorni di sabato, domenica e festivi che ricadono all'interno del periodo ininterrotto di attività lavorativa. Per i lavoratori autonomi si fa riferimento ai criteri adottati dai rispettivi enti previdenziali.

9. Solo nel caso in cui la pensione regionale non sia ancora stata concessa, l'interessato può rinunciare alla medesima ottenendo così la restituzione della contribuzione in misura pari all'80 per cento, come previsto dall'articolo 5-*bis* della LR 3/1993, introdotto dall'articolo 7 della LR 6/1998.

10. Sono compatibili con la pensione di cui all'articolo 4 della LR 3/1993 e non rientrano quindi fra le pensioni dirette di cui alla lettera d) dell'articolo 3-*bis* della LR 4/1992, i trattamenti di natura pensionistica comunque

denominati erogati non in dipendenza di versamenti contributivi, ivi inclusi quelli figurativi, o di iscrizione previdenziale di qualsiasi natura. Sono invece considerate pensioni le rendite comunque denominate erogate in dipendenza di contribuzione, anche figurativa. Non rientrano inoltre fra le pensioni dirette di cui alla lettera d) del citato articolo 3-*bis*, quelle derivanti da assicurazioni volontarie di tipo privatistico.

Art. 3 (Contribuzione e anzianità assicurativa)

1. La contribuzione da versare è quella fissata dalla Giunta regionale per ciascun anno nel quale cade l'adesione o i successivi rinnovi annuali.

2. La riduzione percentuale di cui all'articolo 5 della LR 3/1993 è calcolata sulla contribuzione annuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

3. La contribuzione va versata entro i termini stabiliti da ciascun regolamento provinciale. È fatta salva la possibilità di rateazione secondo criteri e modalità issati dagli stessi regolamenti.

4. Per le persone che beneficiano di quanto previsto al comma 2-*bis* dell'articolo 5 e all'articolo 7-*bis* della LR 3/1993, la contribuzione annuale è dovuta a base alle modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. Entro i tre mesi di cui al comma 2 dell'articolo 5 della LR 3/1993, interessato può chiedere la sospensione contributiva e assicurativa per l'anno di riferimento. In tal caso non è tenuto al versamento della contribuzione. Ai fini della verifica del versamento nei termini della

contribuzione è presa a riferimento a data del versamento tramite bollettino i conto corrente postale, la data dell'ordine di bonifico, purché la valuta per il beneficiario in esso prevista non sia superiore a 5 giorni, ovvero la data del versamento diretto al tesoriere.

6. In relazione a quanto previsto all'articolo 5-*bis* della LR 3/1993 al rimborso si provvede entro i termini previsti dai regolamenti provinciali, decorrenti dal termine di tre mesi di cui al comma 2 dell'articolo 5 della medesima legge, oppure dalla data della rinuncia.

7. In caso di versamento effettuato in ritardo la contribuzione è maggiorata dello 0,55 per cento per ogni giorno di ritardo, per un massimo di tre mesi dal termine di versamento previsto. La maggiorazione non potrà comunque superare il cinquanta per cento del contributo dovuto.

8. L'anzianità assicurativa decorre dalla domanda di adesione all'assicurazione regionale.

Art. 4 (Contribuzione figurativa)

1. Per gli effetti di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 5 della LR 3/1993 non rientrano fra le attività lavorative retribuite quelle diverse dal lavoro dipendente e dal lavoro autonomo.

2. Con riferimento all'art. 5, comma 2-*bis* della LR 3/1993, la contribuzione figurativa è accreditata anche nel caso di adozione di minore, purché si sia provveduto all'educazione del figlio adottato per almeno quindici anni.

3. Ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa per le persone iscritte che si siano dedicate all'assistenza di familiari non autosufficienti di cui al comma 2-*bis* dell'art. 5 della LR n. 3/1993, si considerano tali il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado, in possesso dei requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge o, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, inquadrati nel secondo livello assistenziale. Per i periodi antecedenti l'istituzione della suddetta indennità, la condizione di non autosufficienza è riconosciuta in presenza di un'invalidità documentata pari al cento per cento.

L'accredito della contribuzione figurativa avviene previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'iscritto di aver assistito il familiare in modo abituale e prevalente, nella propria abitazione o in quella dell'assistito e previa presentazione di idonea documentazione che dimostri la condizione di non autosufficienza secondo quanto previsto nel presente comma.

Art. 5 (Riscatto)

1. Ai fini del riscatto di cui all'articolo 7-*bis* della LR 3/1993 sono valutabili i periodi di durata anche inferiore all'anno; in tal caso è dovuta l'integrazione della contribuzione per i periodi mancanti alla maturazione dell'anno intero, calcolata dividendo il contributo annuale per 52 settimane moltiplicato per il numero di settimane mancanti. I periodi sono calcolati in settimane con arrotondamento alla settimana intera dei periodi di durata inferiore. Si ha un periodo di durata pari ad un anno in

presenza di contribuzione per 52 settimane tenuto conto dell'arrotondamento. Sono ammessi a riscatto anche i periodi di contribuzione esistenti presso casse o fondi di previdenza obbligatoria di stati esteri per i quali esistono trattati o accordi bilaterali in materia di assicurazioni e sicurezza sociale. Sono inoltre considerati ai fini del riscatto anche i versamenti contributivi volontari e quelli figurativi.

2. Ai fini del riscatto sono valutati solo gli anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria versati antecedentemente all'iscrizione alla pensione regionale e solo se utili al raggiungimento delle anzianità assicurativa e contributiva minime di quindici anni.

3. Per coloro che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* della LR 3/1993, il versamento delle somme calcolate secondo quanto previsto al comma 6 è effettuato in un'unica soluzione al momento del pensionamento. L'eventuale saldo a favore dell'interessato è restituito d'ufficio allo stesso.

4. Agli effetti di cui all'articolo 7-*bis* si provvede al calcolo di quanto dovuto per gli anni di contribuzione già accreditati presso altre casse, nel seguente modo: si divide il contributo annuale fissato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della LR 3/1993 per 0,074751.

Si moltiplica poi per 0,00153846, per 13 e per il coefficiente di rivalutazione secondo la seguente tabella:

coefficiente di rivalutazione all'età di:

anni 62	1,64246
anni 63	1,60637
anni 64	1,52310

anni 65	1,46318
anni 66	1,40310
anni 67	1,34309
anni 68	1,28314
anni 69	1,22342
anni 70	1,16422
anni 71	1,10578
anni 72	1,04854
oltre anni 72	1,00000

5. L'eventuale contributo di cui all'articolo 7-ter della stessa LR 3/1993 è calcolato sull'importo risultante da quanto previsto al comma 4.

6. Qualora l'iscritto possa beneficiare del contributo di cui all'articolo 7-ter della LR 3/1993, la somma dovuta deve essere versata al netto del contributo stesso.

L'importo del contributo è comunque contabilizzato nel fondo pensioni di cui all'articolo 10 della citata LR 3/1993.

7. L'esclusione dalla facoltà di riscatto per effetto della riduzione della pensione regionale di vecchiaia prevista dall'articolo 8, comma 5-bis della LR 3/1993, si applica solo nel caso in cui i periodi di riscatto hanno consentito la maturazione del diritto dell'altra pensione diretta. In tal caso l'anzianità assicurativa è ricalcolata senza tener conto del periodo richiesto con il riscatto, anche nel caso in cui la pensione regionale sia già stata concessa.

Art. 6 (Riduzione della pensione regionale a seguito della titolarità di una pensione diretta)

1. La riduzione di cui all'articolo 8, comma 5-*bis* della LR 3/1993 è calcolata tenuto conto degli importi mensili di pensione, al lordo di eventuali ritenute fiscali, in godimento alla data di cui al comma 2.

2. Per le persone iscritte già titolari di pensione diretta la riduzione è calcolata alla data di decorrenza della pensione regionale di vecchiaia. Per le persone già titolari di pensione regionale la riduzione è calcolata alla data di decorrenza dell'altra pensione diretta.

3. La pensione regionale mensile, concessa o rideterminata al netto dell'altra pensione diretta secondo quanto previsto ai commi 1 e 2, è soggetta alla disciplina della perequazione automatica ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della LR 3/1993.

4. Eventuali ricalcoli dell'altra pensione, avvenuti successivamente alle operazioni di compensazione, anche con effetto retroattivo, non comportano la rideterminazione della pensione regionale.

Art. 7 (Individuazione del reddito)

1. Per la determinazione della contribuzione annua dovuta ai sensi dell'articolo 5 della LR 3/1993 sono presi in considerazione i redditi dell'anno precedente a quello di riferimento.

2. Per la determinazione del contributo sul riscatto spettante ai sensi dell'articolo 7-*ter* della LR 3/1993 sono presi in considerazione i redditi riferiti al secondo anno

precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione regionale.

3. Per il riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo regionale si applica quanto previsto all'articolo 8.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 sono valutati i seguenti redditi al lordo delle imposte sui redditi:

- a) redditi di terreni e fabbricati esclusa la abitazione principale e le relative pertinenze, rivalutati secondo quanto previsto dalla normativa sull'imposta dei redditi;
 - b) reddito da lavoro dipendente e assimilati compresa la cassa integrazione guadagni, l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione nonché i redditi sostitutivi di quelli da lavoro dipendente, comunque denominati, ancorché soggetti a tassazione separata o a forme di tassazione agevolata;
 - c) reddito da lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d'impresa;
 - d) pensioni erogate da enti previdenziali, anche non conosciute dal Casellario, compresi gli arretrati; tali importi sono imputati all'anno di effettiva percezione e non all'anno di spettanza;
 - e) pensioni dirette ed ai superstiti erogate da Stati esteri;
 - f) redditi di partecipazione in società ed imprese;
 - g) altri redditi assoggettabili all'imposta sui redditi;
 - h) rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (es. rendite percepite da compagnie di assicurazione);
-
-

- i) redditi conseguiti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'imposta sui redditi, ovvero della stessa natura dei redditi sopra riportati.

5. Non sono valutati:

- a) la pensione regionale di cui alla LR 3/1993;
- b) i redditi esenti dall'imposta sui redditi;
- c) i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni;
- d) il reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze;
- e) le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- f) i redditi già tassati alla fonte a titolo di imposta definitiva o a titolo di imposta sostitutiva.

Art. 8 (Integrazione al trattamento minimo)

1. Ai fini del diritto all'integrazione al trattamento minimo il reddito da prendere in considerazione è quello conseguito dalla persona titolare della pensione regionale e dall'eventuale coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

2. In sede di prima concessione della pensione regionale il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

3. I soggetti titolari di pensione regionale sono tenuti a presentare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 3, previo avviso da parte della Provincia autonoma territorialmente competente e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione dell'integrazione al trattamento minimo della pensione regionale a partire dal rateo del mese di ottobre.

5. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.

Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2008.

3. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2003, n. 12/L è abrogato.
